

Prot. n. 24/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Febbraio 2014

Oggetto: **Sanatoria cartelle Equitalia** -*Pagamento entro il 28 febbraio 2014 di debiti a ruolo presso Equitalia*

Si informano le imprese associate che, secondo quanto previsto dai commi da 618 a 624 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, è consentito pagare cartelle e avvisi esecutivi senza interessi di mora e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per le somme affidate in riscossione ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Il contribuente non riceverà alcuna comunicazione relativa all'adesione, ma dovrà autonomamente attivarsi per verificare la propria situazione con riferimento ai tributi che rientrano nella definizione agevolata.

In particolare, il comma 618 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 prevede, relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, che i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo D.P.R. n. 602/1973;
- b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999.

Il successivo comma 619 stabilisce che restano dovute invece per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

I debitori che intendono aderire alla prevista definizione agevolata devono versare le somme dovute in unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

In base ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità, a seguito del cennato pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano mediante posta ordinaria i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione dei carichi per i quali si può procedere alla definizione agevolata resta sospesa fino al 15 marzo 2014 e per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

Le predette disposizioni è prescritto che si applichino anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

In relazione al tema di cui si tratta, Equitalia ha pubblicato sul proprio sito Internet (www.gruppoequitalia.it) un documento nel quale si forniscono utili indicazioni.

Da esso emerge che è possibile fruire della definizione agevolata per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

- Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);
- Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);
- Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Non è possibile, invece, fruire della definizione agevolata per:

- somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
- somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
- tributi locali non riscossi da Equitalia;
- richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse, per le quali Equitalia ricorda è possibile ricevere presso i suoi sportelli la necessaria assistenza.

In sostanza non si pagheranno:

- gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
- gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportati nell'estratto di ruolo e indicati nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Si pagheranno invece:

- il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
- l'aggio;
- le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

Unitamente al citato documento, Equitalia rende disponibile gli elenchi degli Enti e dei codici tributo per i quali si può effettuare il pagamento agevolato.

Inoltre, in data 23 gennaio 2014 Equitalia ha diramato un comunicato stampa che riporta ulteriori indicazioni in merito alla definizione agevolata di cui si tratta.

Nel comunicato, oltre a ricordare che rientrano nell'agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture, viene sottolineato che restano invece escluse, come detto, le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, nonché i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.

Infine, nel citato comunicato stampa, viene anche affrontato il tema che concerne coloro che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Equitalia contatterà i contribuenti che vantano crediti dalla Pubblica Amministrazione e per i quali, in base all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, l'ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila Euro.

Il contatto diretto con i contribuenti interessati è stato voluto, secondo quanto asserito da Equitalia, per consentire loro di saldare le cartelle/avvisi avvalendosi del pagamento agevolato entro la scadenza e permettere di procedere al pagamento dei crediti nei tempi previsti senza risentire di eventuali ritardi dovuti ai tempi tecnici legati alle operazioni della definizione agevolata.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
Il Vice Presidente
(Geom. Giovanni Bonometti)